



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 11-02-2014

**Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALI-
MENTI E BEVANDE . APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di febbraio alle ore 19:44, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 2^a convocazione ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica :

DI BRINO BASSO, ANTONIO	P
MONTANO ALBERTO	P
AUFIERO VINCENZO	P
CAMAIONI ADAMO NICOLA	A
D'AGOSTINO VINCENZO	P
DI GIOVINE FRANCESCO	A
FABRIZIO GENNARO, TIMOTEO	P
FARINA ANGELO	P
MANCINI MARIO	P
MASCIANTONIO GIUSEPPE	A
MIELE ENRICO	P
MOLINARI BERNARDINO	P
MONTI ANACLETO	P
PAPARELLA ANTONIO	P
PERRICONE STEFANO	P
RAGNI GIUSEPPE	P
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO	P
ROBERTI FRANCESCO	P
SCIARRETTA NICOLA	P
SPROCATTI IVO	P
CARUSO FRANCESCO	A
DE LENA GIUSEPPE	P
DI BLASIO GIACOMO MARIO	P
DI GIANDOMENICO REMO	A
GATTI ERMINIA	A
GIUDITTA ANTONIO	P
MARINUCCI PAOLO	P
MOTTOLA GIUSEPPE	P
PANICO FRANCESCO	A
PARADISI DANIELE	P
RUSSO ANTONIO	P

ne risultano presenti n. 24 e assenti n. 7.

Assume la presidenza **MONTANO ALBERTO** in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assistito dal **SEGRETARIO GENERALE NUCCI DOMENICO**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera di Consiglio n. 60 del 30.09.2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di delibera di Consiglio dell'Ufficio S.U.A..P. :

PREMESSO CHE

- il D.L. 4.7.06 n. 223 convertito con la L. 4.8.06 n. 248 (Decreto Bersani) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all’evasione fiscale” all’art. 1 stabilisce che: *“le norme del presente titolo (.....) recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli art. 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza del settore, in relazione all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”*;
- con direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) del 12.12.2006 il Parlamento Europeo fornisce un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato ponendosi come obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere allo sviluppo dei servizi tra gli Stati membri dell’Unione Europea;
- con D.Lgs. n. 59, del 26 marzo 2010 è stata recepita la Direttiva Servizi di cui sopra;
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande trovano specifica disciplina nell’art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010;
- con delibera di C.C. n. 2 del 02/02/2012 è stato approvato il vigente regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande;
- l’applicazione dello stesso ha evidenziato la necessità di precisazioni ed integrazioni rese ulteriormente doverose in seguito alle modifiche alla legislazione vigente nella materia in argomento apportate dal D.L.gs n.147 del 06/08/2012;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 159 del 18.07.2011 in materia di igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il DPR 01.08.2011, n. 151 recante semplificazioni dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Esaminata la stesura rettificata ed integrata del regolamento di che trattasi elaborata dall’ufficio commercio;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

DATO atto del parere favorevole espresso dal Dirigente di Settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

VISTI

- La legge n. 287/1991;
- il D.L. 4.7.06 n. 223 convertito con la L. 4.8.06 n. 248;

- la Direttiva Europea 2006/123/CE;
- il D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;
- la Circolare M.S.E. n.3603/C del 28.09.2006;
- la Circolare M.S.I.n. 3635/C del 06.05.2010;
- le delibera G.R. n. 159/2011
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente
- Il D.L.gs n.147 del 06/08/2012;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare le modifiche e integrazioni al regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
2. di riconoscere che il presente regolamento sostituisce ed annulla ogni altra disposizione regolamentare vigente, concernente la disciplina specifica;
3. Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

Uditi gli interventi del Vice Sindaco Ferrazzano, dei Consiglieri Ragni e Giuditta, le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della segreteria.

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera di Consiglio Comunale, con voti favorevoli all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare la summenzionata proposta di delibera di Consiglio Comunale e per l'effetto di approvare il nuovo Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività, con voti favorevoli all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che il presente provvedimento ha acquisito in data 30-09-2013 il parere **Favorevole** per la regolarità tecnica del sig. VOLPE LIBERO depositati in originale nel relativo fascicolo.

**REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

COMUNE DI TERMOLI

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 • Suddivisione del territorio comunale in zone	5
Art. 4 - Programmazione Comunale per Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	5
Art. 5 - Casi particolari	6
Art. 6 - Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	7
Art. 7 - Altri obblighi ai fine dell'attivazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	8
Art. 8- Procedure per l'attivazione di esercizio di somministrazione	9
Art. 9- Tipologia dei procedimenti.....	9
Art. 10- Apertura di nuovi esercizi	10
Art. 11- Trasferimento di sede.....	11
Art. 12- Ampliamento di superficie e ristrutturazione	11
Art. 13- Subingresso.....	11
Art. 14- Attività stagionali.....	12
Art. 15- Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	12
Art. 16- Sospensione dell'attività.....	12
Art. 17 - Consumo immediato di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato	13
Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione	14
Art. 19 - Diniego dell'autorizzazione.....	14
Art. 20 - Adeguamento degli esercizi esistenti	15
Art. 21- Controlli e sanzioni	15
Art. 22- Entrata in vigore	15
Art. 23 – Invio telematico	16

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dei principi di cui al Decreto Legge n. 223/2006, convertito con legge n. 248 del 04 agosto 2006, al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, **D. Lgs. n. 147 del 06/08/2012** e relative Circolari Ministeriali esplicative n. 3635/2010 e n. 3656/C del 12/09/2012, nonché ai seguenti altri principi:
 - sviluppo, evoluzione ed innovazione della rete dei pubblici esercizi a livello locale, da promuovere attraverso:
 - 1) qualità del lavoro;
 - 2) formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
 - qualificazione e trasparenza dell'offerta attraverso il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia della rete;
 - evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto agli andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
 - difesa del consumatore, intesa sia come tutela della sua salute (con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone e alla pubblica sicurezza), sia come diritto ad un giusto rapporto qualità-prezzo, nonché ad una corretta e tempestiva informazione;
 - tutela della sicurezza stradale;
 - valorizzazione del ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
 - armonizzazione ed integrazione del settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
 - salvaguardia e riqualificazione delle zone di regio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale, attraverso la presenza di adeguate attività di somministrazione;
 - promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali; libera circolazione delle merci e dei servizi;
 - rafforzamento della libertà di scelta del cittadino consumatore.
- 2) Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree di interesse storico e culturale.
- 3) Il presente regolamento esplica la sua efficacia fino all'adozione di eventuali nuove norme che lo rendano inapplicabile.

Art. 2 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento, s'intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine e con la presenza del servizio assistito di somministrazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.
- 2) S'intende inoltre per:
 - Attività di somministrazione in forma stagionale, quella svolta per uno o più periodi, non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 giorni per anno solare;
 - Requisiti obbligatori: **quelli** richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, articolati in "criteri di accesso strutturali", "criteri qualitativi di accesso strutturali" e "criteri qualitativi di accesso gestionali", differenziati a seconda della collocazione del pubblico esercizio in ciascuna delle **tre** aree in cui è suddiviso il territorio comunale.
 - Segnalazione certificata di inizio di attività: la dichiarazione dell'interessato corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato, e accompagnata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati attestanti la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 - Proroga dell'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: la richiesta da parte del titolare, in casi di comprovata necessità, di procedere all'apertura in un termine superiore ai 180 gg. decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione;
 - Requisiti morali: le condizioni richieste dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attinenti alla condotta dell'esercente o aspirante tale in ordine al rispetto delle norme vigenti;
 - Requisiti professionali: le condizioni richieste dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attinenti al possesso, da parte dell'esercente (ditta individuale o preposto nominato da società **e da ditte individuali**), delle capacità professionali ritenute indispensabili per l'esercizio dell'attività medesima;
 - Somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
 - Somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
 - Titoli abilitativi all'esercizio della somministrazione: qualunque atto autorizzativo o dichiarativo (autorizzazione, S.C.I.A.) necessario ai fini dell'esercizio dell'attività;

Art. 3 • Suddivisione del territorio comunale in zone

- 1) Al fini del presente regolamento il territorio del Comune di Termoli è suddiviso in n. 3 (tre) zone (come da planimetria allegata al presente regolamento) così distinte:
 - zona 1 - Centro Storico (Borgo Antico), zona assoggettata a tutela ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.
 - zona 2 - Centro Città (da Via Roma fino alla ferrovia compresi il lungo mare Nord dal Santa Lucia fino a Via Magellano e Lungo mare sud fino Ponte sei voci) zona assoggettata a tutela ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.
 - zona 3- Restante territorio comunale, per questa zona ai sensi del D.lgs. 147/2012 anche l'apertura e il trasferimento delle attività sono soggette a **SCIA** sempre nel rispetto dei criteri qualitativi imposti dal presente regolamento e riassunti nella tabella allegata.

Art. 4 - Programmazione Comunale per Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 1) Il Comune di Termoli tenuto conto del disposto della Legge 4 agosto 2006 n. 248, della sentenza del Consiglio di Stato n. 2808/2009, nonché del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59 di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 206/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, oltre ad ispirarsi ai principi generali di cui al precedente art. 1, per il rilascio delle nuove autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande, si attiene ai criteri di programmazione di cui al presente articolo.
- 2) La programmazione, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività segue criteri finalizzati ad assicurare una maggiore qualificazione dell'offerta (attraverso la qualità delle strutture e dei locali, della gestione e della professionalità) ed una congrua sostenibilità sociale e ambientale, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59.
- 3) Le nuove autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinate a criteri di accesso strutturale e gestionali obbligatori come specificati nell'allegato A) al presente regolamento, differenziati in base alla zonizzazione comunale
- 4) I criteri di accesso strutturali - qualitativi e gestionali di cui viene dichiarato il possesso nell'istanza di acquisizione del titolo abilitativo devono sussistere all'atto della presentazione dell'istanza di acquisizione del titolo abilitativo e permanere durante tutto l'esercizio dell'attività.
- 5) Qualora si manifesti la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di qualità, il titolare dovrà inoltrare apposita istanza al Comune.

Art. 5 - Casi particolari

- 1) Le disposizioni di cui al precedente art. 4 non si applicano per l'attivazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettuano:
 - a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
 - b) all'interno di strutture di servizio quali a titolo esemplificativo: centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, cimiteri, strutture fieristiche;

Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
2. la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.

- c) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni;

l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema di pagamento telematico, di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis della legge 28 dicembre 1999, n. 496 e s.m.i.;

1. l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
2. l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'Ufficio **delle Dogane**;

- d) nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- e) nelle attività ricettive disciplinate dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con esclusione delle strutture all'interno delle quali si svolge l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast";
- f) nelle attività di somministrazione svolte a domicilio del consumatore, inteso non solo come la sua privata dimora, ma anche come locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi;
- g) nei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001 n° 235 e s.m.i., i quali sono assoggettati a specifica disciplina legislativa, esclusa dall'applicazione del presente regolamento.

- 2) Le attività di somministrazione di cui al comma precedente non possono essere trasferite in maniera disgiunta dall'attività principale e decadono al venir meno dell'attività stessa.

Art. 6 - Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1) Coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59 e ss. mm. ii. (vedi D.Lgs. n. 147 del 06/08/2012)
- 2) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui all'articolo II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo I del Codice Penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
 - g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dall'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, **nonché per reati relativi ad** infrazioni alle norme sui giochi.
- 3) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1 lett. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 4) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.
- 5) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività **commerciale** e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. in materia di procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. **In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 e 2 del citato art. 71 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra**

persona preposta all'attività commerciale.

- 6) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, la sostituzione del legale rappresentante o della persona preposta all'attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune.
- 7) **L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti** requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59 **e ss. mm. ii.** e, precisamente:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere esercitato in proprio l'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, ovvero avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore **o posizione equivalente** o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971 n. 426 (Disciplina del Commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 8) In caso di società, associazione od organismi collettivi, il possesso dei suddetti requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona preposta all'attività di somministrazione regolarmente assunta.
- 9) Coloro che intendono svolgere un'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono aver assolto agli adempimenti previsti dall'art. 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativi all'istruzione obbligatoria dei propri figli.

Art. 7 - Altri obblighi ai fine dell'attivazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1) L'attivazione e l'esercizio dell'attività di somministrazione, oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 6 sono subordinate anche al rispetto delle vigenti norme, in materia:
 - a) di edilizia;
 - b) di urbanistica;
 - c) di destinazione d'uso dei locali (compatibilità dell'attività con le specifiche funzioni consentite in ogni singola zona del Comune di Termoli), e. relativa certificazione di

agibilità ai sensi della delibera di G.R. n. 159/2011;

- d) igienico-sanitaria;
 - e) di inquinamento acustico;
 - f) di sicurezza (anche nei luoghi di lavoro), e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
- 2) In particolare, per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico dovranno essere puntualmente rispettate le disposizioni di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, nonché tutte le vigenti disposizioni di legge **e regolamentari** in materia.
- 3) L'esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico la tabella dei prezzi, l'autorizzazione amministrativa e l'elenco delle bevande alcoliche e superalcoliche.
- 4) **In caso di presenza di una sala per fumatori questa deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23/12/2003**

Art. 8- Procedure per l'attivazione di esercizio di somministrazione

- 1) Le procedure per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche strutturali, le modifiche ai processi produttivi, la riduzione di superficie e la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelle in uso presso il competente ufficio comunale Sportello Unico per le Attività Produttive, **con modalità telematica** e sito web al quale si fa esplicito rinvio.
- 2) L'avvio delle attività di somministrazione e il trasferimento di sede nelle zone del territorio individuate nel precedente **art. 3 e sottoposte a tutela**, sono assoggettate ad autorizzazione espressa per consentire al Comune la verifica del rispetto dei vincoli individuati nel presente regolamento al fine di non vanificare gli effetti della programmazione comunale delle aperture di pubblici esercizi.

Art. 9- Tipologia dei procedimenti

- 1) Resta ferma la necessità dell'autorizzazione comunale nei seguenti casi:
- a) Avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 59/2010, sono state assoggettate **a tutela in seguito di apposita programmazione**;
 - b) **Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1, del d. lgs. n. 59/2010 in zone soggette a tutela in seguito ad apposita programmazione**;
- 2) Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 49 della legge 122/2010 sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.).
- a) **L'apertura**, Il trasferimento di sede e Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1, del d. lgs. N. 59/2010

- b) l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate a particolari soggetti elencati nelle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all'art. 64, comma 2, del d.lgs. 59/2010;
 - c) L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, di cui al DPR 4 aprile 2001, 235;
 - d) L'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare negli esercizi di vicinato di cui all'art. 65 del d.lgs. 59/2010, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni - distributori automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69 del d.lgs. 59/2010.
- 3) E' inammissibile l'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.
- 4) Non è ammesso l'esercizio di due diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande nella stessa unità immobiliare.

Art. 10- Apertura di nuovi esercizi

- 1) L'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta, **ove necessario**, al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Termoli.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura è subordinata all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art 6, all'accertamento del rispetto dei criteri di qualità strutturali e gestionali obbligatori sull'intero territorio comunale e differenziati in base alla zonizzazione di cui all'art.3, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- 3) I soggetti interessati ad avviare una nuova attività di somministrazione devono presentare all'ufficio attività produttive la seguente documentazione:
 - a) **Istanza** di inizio di attività e attestazione del possesso dei requisiti di accesso strutturali e gestionali obbligatori e differenziati in base alla zonizzazione comunale (di cui alla tab. A allegata al presente regolamento) correlata da certificazione di un tecnico abilitato;
 - b) pianta planimetria del locale in scala 1.100 con l'indicazione della superficie del locale in mq. debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato dai quali devono essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio pubblico ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564;
 - c) certificato di agibilità dell'immobile;
 - d) certificazione di iscrizione al registro delle **imprese alimentari presso l'Asrem**
 - e) certificato di prevenzione incendi ove occorra;
 - f) documento comprovante la disponibilità dei locali;
 - g) certificazione di tecnico abilitato circa la valutazione dell'impatto acustico o **autocertificazione ai sensi del DPR n.227 del 19/10/2011**;
 - h) requisiti professionali
- 4) Le istanze di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di Legge, s'intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego

entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.

- 5) L'attività deve iniziare entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale **pena la revoca dell'autorizzazione stessa**.
- 6) L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, quindi ha validità illimitata e si riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati.

Art. 11- Trasferimento di sede

- 1) Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune di Termoli, secondo quanto previsto al precedente art.9.
- 2) Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali ed il rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento è subordinato al possesso dei Criteri qualitativi di accesso strutturali- gestionali obbligatori differenziati in base alla zonizzazione comunale.

Art. 12- Ampliamento di superficie e ristrutturazione

- 1) L'ampliamento della superficie di somministrazione e/o ristrutturazione che **non** necessitano di parere ambientale è soggetto alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune di Termoli, secondo quanto previsto al precedente art. 9.
- 2) Nel caso di esercizi autorizzati ai sensi del presente regolamento, l'ampliamento di superficie di somministrazione e/o la ristrutturazione **sono** assoggettati al rispetto dei criteri qualitativi di accesso strutturali e gestionali che avevano dato luogo all'abilitazione all'esercizio dell'attività.

Art. 13- Subingresso

- 1) Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla presentazione, da parte del subentrante, di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune di Termoli, secondo quanto previsto al precedente art. 7;
- 2) Il trasferimento comporta la decadenza del precedente titolo abilitativo in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.
- 3) Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro attivazione.
- 4) Nel caso di subingresso per causa morte, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga di ulteriori mesi sei in comprovati casi di forza maggiore non imputabili all'interessato
- 5) Qualora il precedente titolare sia abilitato all'esercizio dell'attività di somministrazione in base ai criteri strutturali e di qualità stabiliti dal presente regolamento, l'efficacia del

subingresso è subordinata anche alla dimostrazione del permanere, in capo all'avente causa, di tali criteri di qualità strutturali e gestionali, presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al dante causa.

- 6) Nel caso di subingresso per atto tra vivi l'attività potrà proseguire da parte del subentrante dopo aver presentato la segnalazione certificata di inizio di attività contenente la prova dell'effettivo trasferimento ed il possesso dei requisiti di cui all'art.7;

Art. 14- Attività stagionali

- 1) Le attività stagionali hanno la durata massima compie siva non inferiore a due mesi e non superiore a 6 mesi per ciascun anno solare e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione comunale e comunque nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15- Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1) L'istanza per il rilascio di una nuova apertura del pubblico esercizio o modifica dell'esercizio, ha l'obbligo di precisare la denominazione assunta dell'attività nei limiti previsti dall'ordinamento sanitario e precisamente:
 - ristorante, trattoria, osteria e simili;
 - esercizi con cucina tipica termolese ove prevale l'utilizzo di alimenti e bevande tipiche della tradizione locale o regionale;
 - tavole calde, self service, fast food e simili;
 - pizzerie e simili;
 - bar gastronomici e simili la cui somministrazione di alimenti comprende i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti la cui manipolazione dell'esercente riguarda esclusivamente il riscaldamento;
 - bar - caffè e simili in cui è prevalente la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - wine bar , birrerie, pub, enoteche caffetterie sale da the e simili in cui la somministrazione di bevande è prevalente in specifiche tipologie di bevande;
 - disco-bar, piano bar, american bar, discoteche, sale da ballo, locali notturni la cui somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento che prevale rispetto alla prima.

Art. 16- Sospensione dell'attività

- 1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi.
- 2) La sospensione dell'attività deve essere comunicata al comune in concomitanza della sospensione stessa o in via preventiva; qualora si renda necessario, l'onere della prova

della data di effettivo inizio della sospensione dell'attività spetta al titolare e/o al gestore dell'esercizio. L'ufficio valuterà, quando necessario, gli elementi forniti a dimostrazione dal titolare/gestore dell'esercizio dando prevalente importanza a documenti scritti ufficiali del tipo registrazioni di cassa, buste paga per dipendenti, bollette consumi energetici, verbali di sopra luogo degli organi di vigilanza ecc. Nel caso di documentazione che dia luogo a valutazione incerta, potrà essere ammessa anche la prova testimoniale scritta di persone a conoscenza del fatto.

- 3) La ripresa dell'attività dopo un periodo di sospensione volontaria va comunicata per scritto: l'irrisoria e fittizia riapertura dopo una sospensione massima di dodici mesi consecutivi non dà diritto ad una ulteriore sospensione. Non sono quindi ammesse aperture al pubblico per periodi brevi né con aperture per pochi giorni durante la settimana. Gli assortimenti dei prodotti somministrabili devono essere pienamente disponibili secondo le modalità e caratteristiche proprie dell'esercizio.
- 4) Qualora un esercizio di somministrazione sia soggetto a procedura fallimentare, per la vendita dei beni del fallimento il dirigente dell'ufficio competente potrà, tuttavia, valutarne una richiesta di proroga di ulteriori 6 mesi, quando il curatore fallimentare dimostri di avere ancora la disponibilità dei locali ove era svolta "attività, poiché la cessione dei beni (arredi, attrezzature, scorte ecc.) in assenza della qualificazione di tale complesso come azienda prontamente attivabile, comporterebbe un danno ulteriore alla soddisfazione dei creditori. Il termine di proroga è unico e non ulteriormente prorogabile per alcun motivo.
- 5) Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al c. 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi;
- 6) Nell'ipotesi di cui al c. 5 lett. b l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.
- 7) La mancata ripresa dell'attività entro il termine massimo di sospensione della stessa, dà luogo a chiusura definitiva degli esercizi di somministrazione.
- 8) La proroga del termine di cui al c. 1, è autorizzata solo per i casi stabiliti dal c. 4 e dal c. 5 lett. a, b e c del presente articolo.
- 9) La denuncia di inizio attività, nel caso in cui l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non venga attivato entro i termini stabiliti dall'art. 11 del presente regolamento, cessa con effetto immediato di produrre effetti giuridici per cui il competente ufficio procederà ad emettere provvedimento di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, nei confronti del titolare della ditta.

Art. 17 - Consumo immediato di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato

- 1) L'art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale) al c. 1 lett. f bis del D.L. 4.7.06 n. 223 convertito con la L. 4.8.06 n. 248 stabilisce che negli esercizi di vicinato è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di

somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienicosanitarie.

- 2) Per prodotti di gastronomia devono intendersi tutti i prodotti, bevande comprese, che sono oggetto di vendita del negozio e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, senza richiedere operazioni di trasformazione nell'esercizio. Non è consentita la preparazione estemporanea su richiesta.
- 3) Gli arredi degli esercizi di vicinato non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione (tavoli, sedie, piatti di porcellana, bicchieri di vetro, stoviglie e posate in metallo, ecc.), né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
- 4) E' ammissibile, per consentire l'effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere monouso.
- 5) Gli esercizi di vicinato che intendono avvalersi della facoltà di consumo immediato sul posto dei prodotti venduti devono essere dotati di un servizio igienico ad uso della clientela, conforme alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere a norma con quanto prescritto dal punto di vista igienico-sanitario.
- 6) In caso di inosservanza, l'ufficio emetterà provvedimento di cessazione immediata dell'attività abusivamente esercitata: qualora l'esercente non ottemperi, come previsto dall'art. 21 ter della L. n. 241/90 e s.m.i., previa diffida, sarà proceduto alla esecuzione d'ufficio.

Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione

- 1) Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione o senza dichiarazione di inizio di attività, o quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a 15.000 e la chiusura dell'esercizio.
- 2) In caso di recidiva della violazione di una stessa norma specifica di questo regolamento si applica la chiusura definitiva dell'esercizio.
- 3) Si ha recidiva qualora venga effettuata la violazione della stessa norma almeno due volte durante l'arco dell'anno solare.

Art. 19 - Diniego dell'autorizzazione

- 1) Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicata all'interessato entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata dal protocollo.
- 2) La comunicazione attestante i motivi che ostano l'accoglimento della domanda è comunicata ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241/90, gli istanti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 20 - Adeguamento degli esercizi esistenti

- 1) E' fatto obbligo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, insistenti sull'intero territorio comunale l'adeguamento dei locali ai seguenti criteri:
 - a) igienico - sanitari: dotazione di servizi igienici in quantità di uno per uomini ed uno per donne di cui almeno uno con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili;
 - b) norme in materia di destinazione d'uso dei locali e relativa certificazione di agibilità;
 - c) valutazione impatto acustico. Certificazione di tecnico abilitato, relativa alle opere specificamente orientate alla insonorizzazione;
 - d) menù in almeno due lingue oltre a quella italiana;
 - e) adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti così come previsto dai Regolamenti comunali in materia
 - f) dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e fruibilità del servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù braille);

Inoltre è richiesta la frequenza, ogni 5 anni, di idoneo corso di aggiornamento professionale con attestato da presentarsi al comune pena la revoca dell'autorizzazione

- 2) I requisiti di cui alle lettere a) e f) del precedente comma, sono richiesti qualora le condizioni strutturali degli immobili lo consentano e quando ciò non contrasti con la normativa in materia di tutela paesistica e storico-artistica del territorio. Qualora le condizioni strutturali dell'immobile non consentano tale adeguamento, l'istante dovrà produrre apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato.
- 3) L'adeguamento di cui al presente articolo, anche nelle ipotesi di sub ingresso ed indipendentemente dalla data del sub ingresso stesso, dovrà attuarsi entro 6 (sei) anni dalla data di approvazione del presente regolamento.
- 4) Il mancato adeguamento ai requisiti richiesti ai commi precedenti, comporta la decadenza del diritto all'esercizio dell'attività.

Art. 21- Controlli e sanzioni

- 1) Il titolare dell'autorizzazione, qualora non mantenga i requisiti obbligatori previsti, incorrerà nella sanzione della revoca dell'autorizzazione, previa diffida a ripristinare i requisiti mancanti nel termine massimo di 90 (novanta) giorni.
- 2) La vigilanza ai fini del presente regolamento è esercitata dal Comando di Polizia Municipale a cui sono attribuiti i poteri di accertamento in materia.
- 3) Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche a carattere fiscale.

Art. 22- Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 23 – Invio telematico

Le domande connesse allo svolgimento di attività commerciali e produttive, nonché quelle relative alle prestazioni di servizio, nel rispetto del DPR 160/2010, vanno inoltrate esclusivamente in maniera telematica a meno di diversa indicazione dell'ufficio in caso di dimostrabile impossibilità.

Per le istanze relative al presente regolamento, la modalità di invio telematico prevista è quella indicata sul sito del Comune di Termoli alla sezione SUAP. In tale sezione sono anche disponibili una “guida alla compilazione on line”, le informazioni di servizio e, per eventuali ulteriori chiarimenti, i possibili contatti telefonici.

REQUISITI - CRITERI QUALITATIVI STRUTTURALI E GESTIONALI OBBLIGATORI	Centro Storico (zona A)	Centro città (zona B)	Restante territorio (zona C)
1. Immagine esterna, decoro e arredi come da regolamentazione comunale di cui al regolamento edilizio	SI	SI	SI
2. Dotazione di servizi igienici in quantità di almeno uno per uomini ed uno per donne di cui almeno uno con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili.	almeno un servizio che però abbia i requisiti di accesso per i diversamente abili	Per gli esercizi di superficie inferiore ai 50 mq dotazione di almeno un servizio igienico che abbia requisiti di accesso per i diversamente abili	SI
3. Valutazione impatto acustico. Certificazione di tecnico abilitato, relativa alle opere specificamente orientate alla insonorizzazione.	SI	SI	SI
4. Equilibrato riparto tra superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'esercizio: superficie di somministrazione, liberamente accessibile ai clienti, non inferiore al 40% della superficie totale dell'esercizio. Nel caso di esercizi articolati su più piani, la superficie di somministrazione deve essere non inferiore al 30% della superficie totale dell'esercizio medesimo.	SI	SI	SI
5. Menù in almeno due lingue oltre a quella italiana.	SI	SI	SI
6. Adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti così come previsti dai Regolamenti comunali in materia.	SI	SI	SI
7. Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire la accessibilità e fruibilità del servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù braille)	SI	SI	SI
8. Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico ed all'impiego di fonti energetiche rinnovabili.	SI	SI	SI
9. Frequenza ogni cinque anni, computati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione , di apposito corso di aggiornamento professionale inerente la somministrazione e/o la preparazione di alimenti e bevande e/o il commercio relativo al settore alimentare.	SI	SI	SI